



COMUNE DI MONTERIGGIONI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

Legge regionale 4 febbraio 2003 art. 10

Aggiornato al 3 febbraio 2004

Consulenza dr. Andrea Kaczmarek - Perugia

Approvato con Delibera C.C. N° 4 del 28.02.2005

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Validità del regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Soggetti ammessi all’esercizio dell’attività - Rappresentanza

TITOLO II – MERCATI E FIERE

Art. 4 – Mercato settimanale del giovedì in Castellina Scalo

Art. 5 – Fiera in occasione della Festa annuale del Patrono “Santa Maria Nascente”

Art. 6 – Assegnazione decennale di posteggi nei mercati e nelle fiere

Art. 7 - Miglioria e scambio dei posteggi

Art. 8 – Assegnazione temporanea di posteggi

Art. 9 – Registrazione delle presenze

TITOLO III – MOSTRE MERCATO

Art. 10 – Manifestazioni di cui alla L.R.70/74

TITOLO IV –POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 11 – Posteggi fuori mercato

Art. 12 - Concessioni temporanee

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO
(FIERE, MERCATI, POSTEGGI FUORI MERCATO)

Art. 13– Eventi imprevisti

Art. 14 – Rinnovo e revoca delle concessioni

Art. 15 – Uso del posteggio

Art. 16 – Normativa igienico-sanitaria

Art. 17 – Uso di veicoli e circolazione

Art. 18 – Obblighi di esposizione

TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 19 – Permanenza nel medesimo luogo ed orario di vendita

Art. 20 – Zone vietate

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Rilascio delle autorizzazioni

Art. 22 - Vigilanza e sanzioni

Art. 23– Orari

Art. 24 – Criteri di assegnazione dei posteggi al momento dello spostamento del mercato da Via Grandi a Via Casa Giubileo

Art. 25 – Rinvio

* * *

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento in applicazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 4 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 10, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche a Monteriggioni ed ha validità di anni tre, a decorrere dalla sua approvazione, con proroga di validità, alla scadenza, fino all'approvazione del nuovo regolamento. Esso sostituisce il Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 29/R.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art.3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n°1 come indicato dall'art. 10 della L.R. n. 10/2003.
3. Non costituiscono modifica o aggiornamento del Regolamento, ai sensi del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali variazioni già espressamente previste nel Regolamento stesso.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali e regionali che ne costituiscono il presupposto, il Regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali.
5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente regolamento del Comune di Monteriggioni di cui all'abrogata legge regionale n. 9/1999.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) *legge regionale*, la L.R. 4 febbraio 2003, n. 10 della Regione Toscana “Norme in materia di commercio su aree pubbliche”;

- b) *commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato straordinario, posteggio, posteggio fuori mercato, fiera, fiera promozionale, operatore con posteggio, operatore itinerante, autorizzazione, presenze in un mercato ed in una fiera*, le corrispondenti definizioni fornite dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 10;
- c) *portatore di handicap*, soggetto di cui alla Legge 5.2.1992, n. 104;
- d) *imprenditore agricolo*, soggetto di cui al D.lgs 18.5.2001, n. 228;
- e) *posteggio*, parte di suolo pubblico destinata dal Comune all'esercizio dell'attività commerciale data in concessione
- f) *autorizzazioni di tipo A*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 6 comma 3, lettera a) della legge regionale;
- g) *autorizzazioni di tipo B*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, nei limiti di cui agli articoli 19 e 20 del presente regolamento, e di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) della legge regionale;
- h) *concessione di posteggio*, l'atto che consente l'utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato contestualmente all'autorizzazione;
- i) *spunta*, l'operazione con la quale vengono assegnati posteggi occasionalmente liberi o non assegnati nelle fiere e nei mercati, limitatamente ai giorni di effettuazione degli stessi;
- j) *spuntista*, l'operatore, non titolare di concessione di posteggio, che si presenta ad una fiera o ad un mercato per operarvi;
- k) *settori merceologici*, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'articolo della legge regionale;
- l) *comparto di fiera o di mercato*, l'insieme di uno o più posteggi, non necessariamente contigui, destinati ad uno stesso tipo di operatore (ordinario su aree pubbliche, produttore agricolo, portatore di handicap etc.) o ad una medesima merceologia;
- m) *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 della legge regionale;

- n) *concessioni temporanee di posteggio*, quelle rilasciate, a coloro che siano già in possesso di altra autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, per l'esercizio nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario o in occasione di riunioni straordinarie di persone;
- o) *registro delle imprese*, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";
- p) *Centro storico di Monteriggioni*, l'area del Capoluogo comunale interna alla cinta muraria del Castello di Monteriggioni

Art. 3 – Soggetti ammessi all'esercizio dell'attività - Rappresentanza

1. Sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
 - a) i titolari di autorizzazioni di tipo a) di cui all'art. 6, comma 3 lettera a) della legge regionale e delle relative concessioni di posteggio nell'ambito di mercati, fiere o posteggi fuori mercato;
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) di cui all'art. 6, comma 3, lettera b) della legge regionale, limitatamente all'esercizio del commercio in forma itinerante, residenti in qualsiasi regione italiana o nei Paesi dell'Unione Europea;
 - c) i produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001, a norma delle relative disposizioni;
 - d) i soggetti assegnatari, a titolo temporaneo, di posteggi non ancora assegnati od occasionalmente liberi (spuntisti), purchè in possesso di uno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b), c);
 - e) i soggetti iscritti al registro delle imprese, i piccoli imprenditori agricoli, gli artigiani ed i produttori agricoli non professionali, limitatamente alle fiere promozionali di cui all'art. 2 comma 7 della legge regionale che dovessero essere eventualmente istituite;
 - f) i titolari di concessioni temporanee di cui al successivo art. 12;
2. In conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 7, della legge regionale, in caso di assenza del titolare o dei soci la

rappresentanza nell'esercizio dell'attività è ammessa a condizione che:

- a) si tratti di dipendenti o di collaboratori familiari del titolare o dei soci;
- b) tali soggetti siano in possesso di dichiarazione, redatta in conformità all'art. 46 del d.lgs. 445/2000 attestante il rapporto di cui al punto a) ed il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio del commercio ed esibita ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza..

TITOLO II – MERCATI E FIERE

Art. 4 – Mercato settimanale del giovedì in Castellina Scalo

1. E' confermato il mercato che si svolge, in tutto l'anno, nel giorno di giovedì di ogni settimana. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, un giorno in cui si svolge una fiera o con un'altra manifestazione di rilevanza comunale, il mercato è automaticamente anticipato al più prossimo giorno antecedente non festivo, salvo che il Responsabile del Servizio disponga altrimenti.
2. Il mercato si svolge in Castellina Scalo nella sede di Via Casa Giubileo. Qualora la suddetta area sia temporaneamente interessata da manifestazioni di spettacolo viaggiante il mercato è automaticamente trasferito nella sede di Via Grandi. Di tale trasferimento è dato avviso agli operatori almeno 7 giorni prima e l'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base dei criteri indicati all'art. 6 comma 4.
3. Nel mercato sono previsti 15 posteggi suddivisi nei seguenti comparti:
 - a) 5 per operatori del settore alimentare
 - b) 8 per operatori del settore non alimentare
 - c) 1 riservato ai produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001
 - d) 1 riservato a soggetti portatori di handicap.
4. Le indicazioni delle superfici dei posteggi e la relativa planimetria sono riportate nell'allegato A del presente regolamento e di esso facente parte integrante. L'assegnazione dei posteggi e l'aggiornamento della citata planimetria, ai sensi dell'art.1, comma 3 è curata d'ufficio dal Responsabile del Servizio, senza procedimento di aggiornamento del regolamento.

5. L'orario del mercato è fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
6. L'accesso degli operatori al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire da due ore prima dell'orario di inizio del mercato e tassativamente non oltre le 8.30.
7. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine del mercato.
8. Per consentire la circolazione stradale e pedonale, nel giorno del mercato si dispone il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli e il divieto di transito dalle ore 6 alle ore 15 nell'intera area di mercato.

Art. 5 – Fiera in occasione della Festa annuale del Patrono “Santa Maria Nascente”

1. E' confermata, in occasione della festa Patronale di Santa Maria Nascente, che si svolge l'8 settembre, la fiera nella Frazione di Castellina Scalo, in Piazza Cristo Re, con orario dalle ore 8.00 alle ore 23.00.
2. Nella fiera è previsto un numero di quattro posteggi decennali, di cui uno destinato a portatori di handicap, vincolati ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale, alla sola vendita di prodotti alimentari in senso stretto, con esclusione di quelli ortofrutticoli o ittici.
3. Le indicazioni delle superfici dei posteggi e la relativa planimetria sono riportate nell'allegato A del presente regolamento e di esso facente parte integrante. L'assegnazione dei posteggi e l'aggiornamento della citata planimetria, ai sensi dell'art.1, comma 3 è curata d'ufficio dal Responsabile del Servizio senza procedimento di aggiornamento del regolamento.
4. L'accesso degli operatori alla fiera per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire dalle ore 7.00 alle ore 9.00.
5. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito tassativamente entro le ore 24.00.
6. Considerando la pavimentazione di particolare pregio della parte centrale in travertino di Piazza Cristo Re, è vietato agli

operatori l'uso di automezzi, limitatamente a detta parte.

Art. 6 – Assegnazione decennale di posteggi nei mercati e nelle fiere

1. L'assegnazione nei mercati e nelle fiere dei posteggi liberi all'entrata in vigore del presente Regolamento o che si rendessero tali nel corso della sua vigenza è effettuata sulla base di bandi comunali, dopo aver espletato la procedura di migliora, come prevede l'art. 7 con l'esclusione dei posteggi fuori mercato e delle fiere promozionali, da pubblicare sul B.U.R.T. entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.
Il Bando comunale deve contenere :
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione, le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - b) l'elenco degli eventuali posteggi riservati di cui all'art. 8 della legge regionale;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi.
Nel caso di affidamento per specializzazione merceologica, il vincitore è tenuto tassativamente a rispettare, pena la decadenza dell'autorizzazione, la specializzazione merceologica;
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 10/2003, il rilascio di autorizzazioni decennali nelle fiere è ammesso solo a favore di operatori già in possesso di altra autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
3. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggi nel mercato e nella fiera sono inoltrate al Comune dove ha sede il posteggio a far data dal ventesimo giorno dalla pubblicazione del bando fino al quarantacinquesimo giorno da essa. Le eventuali domande pervenute anteriormente al suddetto termine sono considerate prodotte il primo giorno utile.
4. Tra le domande regolarmente pervenute, l'assegnazione dei posteggi, per ciascun comparto di fiera o di mercato, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di presenza effettiva maturata, trattandosi di fiera, oppure maggior numero di volte che l'operatore si è presentato per operare, trattandosi del mercato;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche o ambulante o di inizio dell'attività, trattandosi di produttori agricoli;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda riferito alla data di spedizione.
5. Nel medesimo mercato o nella medesima fiera possono essere assegnati fino a due posteggi o uno trattandosi di portatori di handicap come disposto dall'art. 8 comma 3 della legge regionale. Nell'ipotesi di richiesta di più posteggi decennali nel medesimo mercato da parte dello stesso operatore l'anzianità di presenza maturata può essere fatta valere solo per l'assegnazione di un solo posteggio. In ogni caso non si computa l'anzianità acquisita mediante posteggio decennale già presente nel medesimo mercato.
6. Nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del settore procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo pretorio per 15 giorni.
7. Entro i successivi trenta giorni, gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, in apposita riunione, la scelta del posteggio, seguendo l'ordine di graduatoria. Gli invitati possono farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta. Agli assenti, non rappresentati, il posteggio è assegnato d'ufficio, mediante sorteggio effettuato al loro turno.

Art. 7 - Miglioria e scambio dei posteggi

1. Il cambio del posteggio già assegnato, con altro del medesimo mercato o fiera avente migliori caratteristiche economiche o logistiche (miglioria) è autorizzato con atto del responsabile del Servizio a condizione che:

- a) il posteggio richiesto sia libero;
 - b) il posteggio richiesto appartenga al medesimo comparto;
 - c) non vi siano altri motivi ostativi di interesse pubblico.
2. A tal fine, entro 15 giorni da quello in cui il Responsabile del servizio dà pubblica notizia che un posteggio si è reso libero, gli operatori sono invitati ad una riunione nel corso della quale ciascuno di essi, seguendo l'ordine di graduatoria, sceglie per miglioria un posteggio tra quelli liberi.
 3. Alle condizioni indicate ai punti b) e c) del comma 1 può essere in ogni tempo autorizzato lo scambio consensuale di posteggio tra operatori già assegnatari.

Art. 8 – Assegnazione temporanea di posteggi

1. L'assegnazione temporanea nel mercato e nella fiera di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, c.d. spunta, compresa quella dei produttori agricoli, avviene, per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, a favore di operatori o loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, purché in ogni caso siano materialmente in possesso dell'originale dell'autorizzazione la cui mancata esibizione comporta l'esclusione dalla spunta.
2. L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) appartenenza al medesimo comparto del posteggio da assegnare;
 - b) maggiore anzianità di presenza effettiva maturata nella fiera o maggiore numero di volte che l'operatore si è presentato al mercato;
 - c) sorteggio.
3. L'operatore, ancorché titolare di posteggio, che arriva dopo l'inizio delle operazioni di assegnazione temporanea (spunta) partecipa all'assegnazione dei soli eventuali posteggi rimasti liberi al termine della stessa.

Art. 9 – Registrazione delle presenze

1. Sono considerati presenti nel mercato, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori che si siano regolarmente presentati

per il computo all'orario di inizio del mercato e che:

- a) vi hanno effettivamente partecipato
 - b) non abbiano potuto parteciparvi per mancanza di posteggi disponibili o altra causa indipendente dalla loro volontà
2. Sono considerati presenti alle fiere, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori che vi abbiano effettivamente partecipato.
 3. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea.
 4. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione degli estremi dell'autorizzazione con cui l'operatore si è presentato nonché delle sue generalità e del numero di posteggio, se già assegnato.
 5. Le graduatorie di presenza sono tenute aggiornate dalla Polizia Municipale, così come le cartografie dei mercati e delle fiere e poste a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

TITOLO III – MOSTRE MERCATO

Art. 10 – Manifestazioni di cui alla L.R.70/74.

1. Nel corso di validità del presente regolamento possono essere organizzate una o più mostre-mercato disciplinate dalla L.R. 21 novembre 1974, n. 70, per la promozione di produzioni locali o la valorizzazione del territorio in conformità alle finalità di cui alla legge 11 gennaio 2001 n. 7.
2. Alle manifestazioni di cui al comma 1 possono accedere i seguenti soggetti:
 - a) Soggetti svolgenti mestieri girovaghi ed affini;
 - b) Artigiani, iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) Vivaisti, allevatori ed produttori agricoli;
 - d) Operatori commerciali al dettaglio;
 - e) Artisti;
 - f) Soggetti che intendono vendere opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo, in possesso di idonea documentazione

- g) Hobbisti e scambisti e collezionisti;
- h) Associazioni di volontariato, di commercio equo e solidale, ONLUS;

3. La domanda di autorizzazione per l'organizzazione della manifestazione è inoltrata dall'organizzatore, nei previsti termini, salvo proroga per comprovati motivi, ai sensi della lettera e) dell'articolo 6 della deliberazione del consiglio regionale 30 settembre 1997, n. 329 e deve contenere:
 - l'apposita scheda informativa, debitamente compilata, prevista all'allegato B alla deliberazione n. 329/97;
 - copia del regolamento della manifestazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i criteri di ammissione e l'indicazione degli oneri in capo ai partecipanti;
 - programma dell'iniziativa o relazione illustrativa
 - le istanze di partecipazione alla manifestazione e la relativa graduatoria
4. L'istanza di svolgimento della mostra-mercato è sottoposta alla Giunta comunale che, sulla base degli allegati prodotti e di ogni altro elemento pertinente, ne verifica la rispondenza alle finalità di cui al presente articolo e ne approva lo svolgimento.
5. Nel caso di approvazione da parte della Giunta comunale, gli Uffici competenti operano le verifiche di spettanza al termine delle quali, in caso di esito positivo, il Responsabile del servizio rilascia l'autorizzazione allo svolgimento della mostra-mercato.

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 11 – Posteggi fuori mercato

1. Sono previsti i seguenti posteggi fuori mercato, con concessione decennale:
 - a) Piazzetta antistante il Cimitero Comunale di Uopini: un posteggio di dimensione m.3x3 per un totale di mq.9, utilizzabile nei giorni di sabato e domenica nonché a partire dalla settimana antecedente la festività dei santi e fino a due giorni dopo tale data, merceologicamente vincolato ai

sensi dell'articolo 4 comma 4 della legge regionale, alla sola vendita di fiori e piante, ceri, lumini ed altri prodotti minuti destinati alle onoranze funebri;

- b) Piazzetta antistante il Cimitero Comunale di Castellina Scalo: un posteggio utilizzabile nei giorni di sabato e domenica, nonché a partire dalla settimana antecedente la festività dei santi e fino a due giorni dopo tale data merceologicamente vincolato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale, alla sola vendita di fiori e piante, ceri, lumini ed altri prodotti minuti destinati alle onoranze funebri.

I suddetti posteggi sono utilizzabili con orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00, l'accesso deve avvenire tassativamente entro le ore 9.00.

2. Le autorizzazioni e concessioni di cui al comma 1 del presente articolo, per posteggi eventualmente liberi, sono rilasciate sulla base di appositi bandi, resi noti mediante pubblicazione all'albo comunale e l'inoltro alle associazioni di categoria. Le domande sono inoltrate a far data dal ventesimo giorno dalla pubblicazione del bando fino al quarantacinquesimo giorno da essa. Le eventuali domande pervenute anteriormente al suddetto termine sono considerate prodotte il primo giorno utile.
- Tra le domande regolarmente pervenute, l'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
- a) Ordine cronologico dell'istanza, riferito al giorno, senza tener conto dell'ora;
- b) Sorteggio;
3. Al di fuori delle ipotesi del comma 1, per finalità di promozione e valorizzazione del territorio, è previsto il rilascio, all'interno della cerchia muraria del Castello di Monteriggioni, di n. 1 autorizzazione e relativa concessione per posteggio fuori mercato vincolato, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della legge regionale, alla sola vendita, con eventuale somministrazione in presenza dei previsti requisiti soggettivi, di prodotti alimentari e di artigianato di esclusiva provenienza toscana.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 3 e connessa concessione di posteggio è indetto apposito bando, secondo criteri stabiliti dalla Giunta comunale entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del

presente regolamento, che individua altresì lo spazio da assegnare, anche per l'eventuale connessa somministrazione, e definisce ogni altro dettaglio ed aspetto procedurale. L'attuazione della presente disposizione, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del regolamento, non costituisce modifica o aggiornamento del medesimo.

Art. 12 - Concessioni temporanee

1. In occasione di feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone, il Responsabile del servizio, sentito il parere favorevole della Giunta comunale, rilascia concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti.
2. Il parere della Giunta comunale è espresso al fine di verificare, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 7 comma 8 della legge regionale, che l'attività svolta temporaneamente sia finalizzata a:
- a) Favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
- b) Promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
- c) Favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
- d) Valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
3. In caso di più domande inoltrate lo stesso giorno, le stesse sono valutate sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche e, in caso di parità, sono assegnate per sorteggio.
4. L'attribuzione di concessioni di posteggio temporanee non dà luogo ad alcuna anzianità.
5. Le domande per le autorizzazioni temporanee presentate senza congruo anticipo così da non permetterne l'esame da parte della Giunta non sono accolte.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AD
OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI
POSTEGGIO (FIERE, MERCATI, POSTEGGI
FUORI MERCATO)

Art. 13– Eventi imprevisti

1. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica che rendano impossibile o molto difficile lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile del Servizio, previa consultazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 della L.R. 1/2000, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo lo spostamento di sede o di orario dandone avviso agli operatori. Le suddette variazioni non danno luogo a modifiche del presente regolamento.
2. In caso di spostamento temporaneo l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione decennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato o della fiera, con facoltà del Responsabile del Servizio di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria.

Art. 14 – Rinnovo e revoca delle concessioni

1. Le concessioni di posteggio decennali, sono tacitamente rinnovate alla scadenza, salvo che il Comune ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse per il non rinnovo.
2. Le concessioni di posteggio decadono nei casi previsti dall'art. 14 della legge regionale. La decadenza comporta l'azzeramento delle presenze maturate dall'operatore.
3. Nel caso di decadenza della concessione di posteggio per omesso pagamento dei tributi, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento tributi, l'autorizzazione di tipo a) è contestualmente revocata.

Art. 15 – Uso del posteggio

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, o comunque non in concessione.
2. Il concessionario del posteggio o suo familiare o delegato deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di permanenza disposto per lo svolgimento dell'attività.
3. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m.2,5 e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non oltre cm.20, a condizione che non siano di impedimento o di pericolo.
4. E' fatto obbligo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114, di rispettare l'ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori.
5. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio.
6. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.
7. L'operatore deve mantenere internamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.
8. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere collocata nel posteggio.
9. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori, secondo le norme della raccolta differenziata. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.
10. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine

o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.

11. E' vietata, nelle fiere e mercati, la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili.
12. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 ml.
13. Le zone adiacenti all'area mercatale e al suo interno gli spazi circostanti i posteggi, non possono essere occupati da attività di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezion fatta per le attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

Art. 16 – Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
2. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari.
2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

Art. 17 – Uso di veicoli e circolazione

1. I veicoli utilizzati per la vendita di prodotti alimentari debbono essere appositamente attrezzati ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente legislazione.

2. E' consentito il mantenimento sull'area del posteggio dei veicoli, anche non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio, salvo diverse disposizioni del Comando Polizia Municipale.

Art. 18 – Obblighi di esposizione

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita.
2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.

TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 19 – Permanenza nel medesimo luogo ed orario di vendita

1. In conformità della natura del commercio in forma itinerante che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore la sosta nel medesimo luogo è ammessa esclusivamente:
 - a) per il tempo strettamente necessario a far notare ai possibili acquirenti la venuta dell'operatore stesso, fissato in 10 minuti massimi dal momento dell'arrivo;
 - b) per servire gli acquirenti che si presentano, senza limitazioni di tempo;
 - c) per ulteriori 10 minuti utili per richiamare eventuale ulteriore clientela.
2. Effettuate tali operazioni, ed indipendentemente dalla loro durata, l'operatore dovrà spostarsi in una nuova ubicazione diversa da quella di provenienza,

con divieto di ritornare in quest'ultima prima di due ore.

3. E' vietata agli operatori itineranti la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. Il commercio in forma itinerante, compresa la facoltà di vendita presso il domicilio del consumatore con le formalità del decreto l.gs 31 marzo 1998, n. 114, può essere esercitato esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 22.00. E' parimenti fatto obbligo di sospendere l'attività nei medesimi giorni previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa.

Art. 20 – Zone vietate

1. Per motivi di viabilità e traffico nonché igienico – sanitari e di salvaguardia dei valori storico ambientali, si conferma il divieto di esercitare il commercio itinerante all'interno della cinta muraria del Castello di Monteriggioni.
2. E' vietato l'esercizio del commercio itinerante a distanza inferiore a 500 metri dai mercati, le fiere o i posteggi fuori mercato nel periodo di svolgimento dell'attività di vendita.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di tipo a) di cui all'art. 6, comma 3 della legge regionale, sono rilasciate, contestualmente alla concessione di posteggio, nel termine di trenta giorni dalla scelta del posteggio.
2. Le istanze di rilascio delle autorizzazioni di tipo b), di cui all'art. 6, comma 3, sono esaminate nel termine di novanta giorni dalla loro presentazione ed è negata in carenza dei requisiti soggettivi.

Art. 22 - Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni

assunte dal Responsabile del Servizio, spetta ai competenti Organi previsti dalla legge.

2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge regionale n. 10/2003 e dalle eventuali disposizioni speciali.
3. La violazione ad ogni altra norma del presente regolamento, non prevista dalle disposizioni di cui all'art. 15 della legge regionale o da altre disposizioni speciali, è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00

Art. 23– Orari

1. In materia di orari e giorni di attività, per quanto non disciplinato dal presente atto si applicano le disposizioni previste dalle ordinanze sindacali in materia di commercio in sede fissa.

Art. 24 – Criteri di assegnazione dei posteggi al momento dello spostamento del mercato da Via Grandi a Via Casa Giubileo

1. Al momento del previsto spostamento del mercato da Via Grandi a Via Casa Giubileo, l'assegnazione dei nuovi posteggi è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) raggruppamento, per quanto possibile, dei banchi del settore alimentare per finalità di migliore tutela igienico sanitaria;
 - b) assegnazione di spazi non inferiori a mq. 40.
2. La scelta dei posteggi è effettuata, con anticipo di almeno 30 giorni rispetto a quello in cui il mercato deve avere inizio nella nuova ubicazione, in occasione di apposita riunione, indetta dal responsabile del servizio cui sono invitate le Associazioni di categoria degli operatori.
3. La scelta dei posteggi da parte degli operatori, nell'ambito del comparto alimentare e non alimentare, è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato;
- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche o ambulante o di inizio dell'attività, trattandosi di produttori agricoli;
- c) sorteggio.

Art. 25 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla legge regionale della Toscana 4 febbraio 2003, n. 10.

* * * *